



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Magda Cristiano	Presidente
Dott. Luigi Abete	Consigliere
Dott. Alberto Pazzi	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

CONCORDATO IN  
CONTINUITA';  
FINANZA ESTERNA

Ud. 12/12/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**  
**INTERLOCUTORIA**

sul ricorso n. -2018 r.g. proposto da:

come da procura in atti.

- **ricorrente** -

**contro**

), nonché  
dei soci illimitatamente responsabili , in  
persona del legale rappresentante *pro tempore* il curatore fallimentare dott.  
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in  
calce al controricorso, dagli Avvocati



sarebbe circoscritto al patrimonio del debitore esistente al momento della presentazione della domanda di concordato, nonché a quelle situazioni la cui soddisfazione derivava dall'attivazione della responsabilità patrimoniale del debitore ex artt. 2740 e 2741, 1 comma, cod. civ., con la conseguenza che ne rimarrebbero esclusi sia la nuova finanza esogena, nella forma di un effettivo apporto estraneo, sia quella prodotta dalla prosecuzione dell'attività; (iii) tale tesi – non condivisa – si sarebbe fondata sull'efficacia del decreto di omologazione della proposta di concordato che avrebbe costituito, secondo la tesi della reclamante, il diaframma tra la fase procedimentale-concorsuale ed il ritorno *in bonis* dell'impresa debitrice la quale, attraverso la ristrutturazione del debito e dei benefici connessi alla falciatura delle poste debitorie, avrebbe recuperato un proprio nuovo equilibrio finanziario e patrimoniale; (iv) la tesi sovra esposta sarebbe invece sostenibile solo per le obbligazioni future, in quanto il pagamento di tutti i creditori – per i quali il concordato è obbligatorio, ai sensi dell'art. 184 l. fall. -, e dunque anche di quelli destinati ad essere soddisfatti con i proventi della continuazione dell'attività di impresa, risulterebbe integralmente regolato dalle condizioni del piano approvato; (v) più in particolare, nel concordato con continuità aziendale il piano dovrebbe far affidamento, per la soddisfazione dei creditori, anche sugli utili prodotti dal proseguimento dell'attività, per cui la chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 180 c.p.c., e l'esdebitazione prevista dall'art. 184 l. fall. non comporterebbero l'affrancazione del debitore, obbligato a pagare i creditori anche con i proventi della futura attività; (vi) anche l'argomento focalizzato sulla possibilità del pagamento dei creditori cd. strategici, anteriori alla procedura, ai sensi dell'art. 182 *quinquies*, 5 comma l. fall., in violazione del principio della *par condicio creditorum*, non era condivisibile, in quanto la norma in esame subordina tale possibilità alla doppia condizione che i crediti derivino da prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e che siano funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

2. La sentenza è stata impugnata da

---

con ricorso

per cassazione, affidato a due motivi, cui il

ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

**CONSIDERATO CHE**

3. Le questioni che formano oggetto dei due motivi di ricorso meritano, ad avviso del collegio, la trattazione in pubblica udienza, anche in ragione di un possibile ripensamento dei principi già affermati da questa Corte nel precedente rappresentato dalla sentenza n. 9373 del 08/06/2012.

**P.Q.M.**

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12.12.2023

La Presidente  
Magda Cristiano